

8. Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

L'articolo 242 del Testo Unico degli Enti Locali, così come modificato dal decreto legge n. 174 del 2012, al comma 1 prevede che siano da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella, da allegare al rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il Ministero dell'Interno ha emanato il decreto 18 febbraio 2013 con cui individua i parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 242, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dal Decreto Legge n. 174 del 2012. Tale decreto prevede che i predetti parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. Il decreto conferma in linea generale, l'impianto dei parametri già previsti dal decreto 24 settembre 2009 per il triennio precedente con alcune modifiche rese necessarie sia dalle variazioni normative intervenute, sia per definire con maggiore dettaglio la struttura dei parametri stessi. Perché l'ente possa essere considerato strutturalmente deficitario occorre che almeno la metà di questi parametri siano oltre il limite fissato dal decreto. Il nostro ente non supera nessuno di questi parametri.

Tabella 14 - Parametri deficitarietà strutturale

TABELLA DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETÀ (Decreto Ministero dell'Interno del 18/02/2013 per il triennio 2013-2015)	2016	VALORE LIMITE DI LEGGE
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	0,00%	< 5%
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	19,66%	< 42%
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	12,94%	< 65%
4) Residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.	20,44%	< 40%
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	0	< 0,5%
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore: al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti; al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti; al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti.	22,16%	< 38%

7)	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione rispetto alle entrate correnti superiore: 150% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo. 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo.		
		76,00%	< 120%
8)	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.	0,00%	< 1%
9)	Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.	0,00%	< 5%
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	2,79%	< 5%